

LA TUTELA LINGUISTICA DELLO STRANIERO NEL PROCESSO PENALE ITALIANO

Mariangela Coppolella*

Abstract

L'Unione Europea è un'organizzazione sovranazionale e intergovernativa, economica e politica che attualmente esercita su 28 Stati membri un'autorità legislativa indirizzata alla coesione economica e sociale, alla collaborazione in ambito di politica estera e di sicurezza comune, e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il perseguimento di questi obiettivi si basa sull'esistenza di uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza in cui sono garantiti i diritti fondamentali della persona umana, rispettati gli ordinamenti giuridici di ciascuno Stato membro e definite problematiche come, ad esempio, la necessità di una valida regolamentazione dell'immigrazione. Tuttavia, la condizione di uguaglianza, in modo particolare giuridica, può essere ostacolata in alcuni contesti da ciò che in dottrina è definito 'rischio linguistico', ossia da incomprensioni o incomunicabilità causate dalla scarsa o nulla capacità del soggetto alloggio di parlare e/o comprendere la lingua ufficiale dello Stato in cui si trova, nel caso specifico, della lingua italiana. In virtù di ciò, lo Stato Italiano ha emanato delle disposizioni atte a garantire una comunicazione linguistica imparziale nei rapporti di diritto che però, se pur precise nella loro complessità, dovrebbero essere sottoposte a delle operazioni riformatrici che portino a un iter processuale più garantista nei riguardi dei soggetti non italoglotti.

Keywords: Italia; straniero; tutela linguistica; processo.

LANGUAGE SUPPORT FOR FOREIGNERS IN ITALIAN LEGAL PROCEEDINGS

Abstract

The European Union is a supranational, intergovernmental, economic and political organisation currently acting in 28 member states as a legislative authority seeking economic and social cohesion, collaboration on foreign policy and common security, and police and judicial cooperation in criminal matters. The achievement of these goals is based on the existence of a justice, freedom and security space where the fundamental rights of human beings are guaranteed, respecting the system of each member state and defining common problems, such as the need for suitable immigration regulations. However, equal status, especially legal, can, in some contexts, come up against the obstacle of what in doctrinal terms has been defined as "language risk", that is, of incomprehension or lack of communication due to the limited ability or inability of a speaker of another language to speak and/or understand the official language of the State they find themselves in which, in this particular case, is Italian. Given that, the Italian State has established some regulatory provisions that are designed to ensure linguistically impartial communication in the legal field. However, because of their complexity, they need reforming to produce a legal procedure with more guarantees for safeguarding a person who does not speak Italian.

Keywords: Italian; foreigner; language support; legal proceedings.

* Mariangela Coppolella, dottoressa di ricerca in linguistica sincronia, diacronica e applicata presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, mariangelacoppolella@yahoo.it

Articolo ricevuto el 30.11.2015. Data di valutazione: 04.02.2016. Data di accettazione della versione finale: 09. 02.2016

Citazione consigliata: COPPOLELLA, Mariangela. «La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano», *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, núm. 65, 2016, pàg. 90-109. DOI: [10.2436/20.8030.02.135](https://doi.org/10.2436/20.8030.02.135).

Sommario

1 Premessa

2 La disciplina giuridica italiana sull'impiego delle lingue nel diritto pubblico

3 L'assistenza linguistica nel processo penale

3.1 L'assistenza linguistica dell'interprete

3.2 Il patrocinio a spese dello Stato

4 La nullità degli atti e dell'attività processuale

5 Conclusioni

Bibliografia

1 Premessa

L'Unione Europea¹ è un'organizzazione sovranazionale e intergovernativa, economica e politica che attualmente esercita su 28² Stati membri un'autorità legislativa indirizzata alla coesione economica e sociale, alla collaborazione in ambito di politica estera e di sicurezza comune, e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Il perseguimento di questi obiettivi si basa sull'esistenza di uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza in cui sono garantiti i diritti fondamentali della persona umana, rispettati gli ordinamenti giuridici di ciascuno Stato membro e definite problematiche come, ad esempio, la necessità di una valida regolamentazione dell'immigrazione.

La gestione dell'immigrazione e, nello specifico, dei cittadini stranieri³ è disciplinata con rigore in ambito internazionale, europeo e italiano per il verificarsi di considerevoli flussi migratori.

Nel quadro normativo internazionale, le principali fonti giuridiche in materia d'immigrazione sono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo⁴ e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici⁵ mentre, a livello europeo, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali⁶ e gli Accordi di Schengen.⁷

Con riferimento al quadro normativo dello Stato Italiano, la prima legislazione 'dettagliata' in materia di disciplina giuridica dello straniero è stata la legge del 6 marzo 1998, n. 40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", pubblicata nella G.U. n. 59 del 12 marzo 1998.

La suddetta legge è stata integrata, successivamente, al D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", pubblicato nella G.U. n. 191 del 18 agosto 1998, Supplemento Ordinario n. 139/L; il sopraindicato D.Lgs. ha subito delle modifiche nel corso degli anni.

Rientra nella disciplina giuridica italiana dello straniero, inoltre, il D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286", pubblicato nella G.U. n. 258 del 3 novembre 1999, Supplemento Ordinario n. 190/L, e modificato con il D.P.R. del 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche e integrazioni al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), in materia di immigrazione", pubblicato nella G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005, e il D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 32, "Attuazione della direttiva

1 L'Unione Europea è stata istituita con il Trattato di Maastricht (ufficialmente noto anche come Trattato sull'Unione Europea o TUE), firmato il 7 febbraio del 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre del 1993.

2 A partire dal 1° luglio 2013, i 28 Stati membri dell'Unione Europea sono l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria.

3 Nell'ordinamento giuridico italiano, con il termine "straniero" si designa sia il cittadino di uno Stato extracomunitario che l'apolide. In tal senso, l'art. 1 (Ambito di applicazione), c. 1, D.Lgs. 286/1998, stabilisce che: «Il presente testo unico, in attuazione dell'art. 10, c. 2, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri», in [Nascimbene B., op. cit., 2004](#).

4 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite e firmata a Parigi il 10 dicembre 1948; essa costituisce un documento giuridicamente non vincolante.

5 Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici è stato adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976; è un atto giuridicamente vincolante. In Italia è stato reso esecutivo con la L. n. 881 del 25 ottobre 1977 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 1978.

6 La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955; essa è un documento giuridicamente vincolante.

7 Gli Accordi di Schengen sono stati firmati il [14 giugno 1985](#) a [Schengen](#), in [Lussemburgo](#), inizialmente solo da cinque Stati membri della allora [Comunità Economica Europea](#), quali [Belgio](#), [Francia](#), [Lussemburgo](#), [Germania](#) e [Paesi Bassi](#), con l'obiettivo di creare un'area di libera circolazione interna; successivamente hanno aderito gli altri Stati dell'[Unione Europea](#), ad eccezione del [Regno Unito](#) e dell'Irlanda. Gli Accordi di Schengen sono atti giuridicamente vincolanti. La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è stata ratificata con la L. n. 388 del 30 settembre 1993 e pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 232 del 2 ottobre 1993.

2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", pubblicato nella G.U. n. 64 del 18 marzo 2014.

In attuazione del quadro normativo summenzionato, l'ordinamento giuridico italiano sancisce una condizione di completa uguaglianza sociale, civile e giuridica tra i cittadini comunitari, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi. Quanto esposto è confermato, ad esempio, dall'art. 2 (Diritti e doveri dello straniero), della L. 40/98,⁸ in cui si sancisce, al c. 1, che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» e, al c. 4, che «allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge».

Tuttavia, la condizione di uguaglianza, in modo particolare giuridica, può essere ostacolata in alcuni contesti da ciò che in dottrina è definito 'rischio linguistico',⁹ ossia da possibili incomprensioni o, addirittura, incomunicabilità causate dalla scarsa o nulla capacità del soggetto alloggio di parlare e/o comprendere la lingua ufficiale dello Stato in cui si trova, nel caso specifico, dalla scarsa o nulla capacità di parlare e/o comprendere la lingua italiana.

In virtù di ciò, lo Stato Italiano ha emanato delle disposizioni specifiche atte a garantire una comunicazione linguistica imparziale nei rapporti di diritto.

2 La disciplina giuridica italiana sull'impiego delle lingue nel diritto pubblico

La disciplina giuridica dello Stato Italiano in materia di regolamentazione dei cittadini stranieri attribuisce un'importanza fondamentale al fattore della lingua.

L'art. 3 (Politiche migratorie), c. 5, del D.Lgs. 286/98,¹⁰ sancisce che le regioni, le province, i comuni e gli enti locali devono adottare provvedimenti che favoriscano il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi legittimi agli stranieri nel territorio italiano, con particolare attenzione a quelli inerenti alla lingua in quanto, in coerenza con l'assetto democratico del Paese, non sono ammesse situazioni di disparità nei rapporti di diritto pubblico determinate dall'impossibilità, da parte di un soggetto alloggio, di godere dei diritti e di essere al corrente degli interessi a lui legittimi poiché non conosce la lingua italiana, ossia è incapace di esprimersi e/o di comprendere un atto orale o scritto nella suddetta lingua.

In attuazione degli artt. 2 (Diritti e doveri dei cittadini), c. 6, e 13 (Espulsione amministrativa), c. 7, del D.Lgs. 286/98,¹¹ e dell'art. 3 (Comunicazioni allo straniero), c. 3, del D.P.R. 394/99,¹² ad ogni straniero è assicurato il diritto di poter disporre in una lingua a lui accessibile degli atti inerenti all'accettazione dell'ingresso e del soggiorno, al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno, al rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, alla revoca o al rifiuto della carta di soggiorno, al respingimento e all'espulsione, e nel caso in cui la traduzione nella lingua indicata non sia possibile, l'eventualità di poter scegliere tra la lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella selezionata dall'interessato stesso.

L'art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato), c. 2, del D.Lgs. 286/98,¹³ e l'art. 3 (Comunicazioni allo straniero), c. 3, del D.P.R. 394/99,¹⁴ specificano che il provvedimento che dispone il diniego del visto di ingresso o reingresso può essere comunicato all'interessato, oltre che in lingua francese, inglese o spagnola, anche in lingua araba.

8 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

9 MEMMO D., "Dichiarazione Contrattuale e comunicazione linguistica: prime riflessioni sui diritti civili della persona tra normative speciali e legge 6 marzo 1998, n. 40", in *Contratto e Impresa*, 1998, *passim*.

10 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

11 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

12 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

13 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

14 In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

L'art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato), c. 2, del D.Lgs. 286/98,¹⁵ inoltre, stabilisce che, contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana deve consegnare allo straniero una comunicazione scritta, in una lingua a lui comprensibile, in cui sono presentati i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

Considerazioni giurisprudenziali al riguardo si muovono dalla sentenza del 21 luglio 2004, n. 257,¹⁶ in cui la Corte Costituzionale si è espressa riguardo alla legittimità costituzionale degli artt. [13, c. 7](#), e [14, c. 5-bis, del D.Lgs. 286/98](#), per le ordinanze emesse dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di S. Donà di Piave, il 3 dicembre 2002, dal Tribunale di Pescara il 13 marzo 2003, dal Tribunale di Milano il 31 marzo 2003 e dal Tribunale di Pescara il 22 maggio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 172, 361, 449 e 870 del registro ordinanze 2003.

In particolare, tutti i rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale del D.Lgs. 286/98 in quanto prevede l'obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero, in caso di impossibilità nella lingua conosciuta dall'interessato, esclusivamente nella lingua francese, inglese o spagnola a prescindere dalla sua reale conoscenza delle lingue indicate.

Secondo il Tribunale di Venezia, l'art. 13, c. 7, del D.Lgs. 286/98, era in contrasto con i principi di eguaglianza¹⁷ e legalità¹⁸ propri della giurisdizione penale italiana, in quanto presupponeva la conoscenza da parte dello straniero di una delle tre lingue internazionalmente più diffuse e violava l'art. 27, della Costituzione Italiana,¹⁹ dato che attribuiva efficacia penale al provvedimento di espulsione anche quando lo straniero non era in grado di comprendere l'intimazione per motivi linguistici.

Il Tribunale di Milano, oltre a censurare la disposizione citata, dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 14, c. 5-bis, del D. Lgs. 286/98, per violazione dell'art. 24 della Costituzione Italiana, in quanto non prescriveva la traduzione del provvedimento del questore che intima l'allontanamento entro cinque giorni dal territorio nazionale nella lingua effettivamente conosciuta dall'intimato.

La Corte Costituzionale, con la sopraindicata sentenza, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, c. 7, e 14, c. 5-bis, del D. Lgs. 286/98, e ha affermato che le vigenti normative relative all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero e, quando non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, «rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione».

Tuttavia, non sempre le decisioni giurisprudenziali sono ineccepibili. Ne è un esempio la presentata conclusione a cui è giunta la Corte Costituzionale in quanto suscita alcune perplessità. Nella pronuncia esposta, difatti, l'impiego dell'espressione «[...] nella generalità dei casi [...]» rivela la consapevolezza da

¹⁵ In [NASCIMBENE B.](#), *op. cit.*, 2004.

¹⁶ In http://dejure.giuffre.it/tn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqqpvtstq-fyuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=10

¹⁷ L'art. 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, sancisce che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», in <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaaitaliana.pdf>

¹⁸ L'art. 13, della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d'ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva», in http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaaitalia_na.pdf

¹⁹ La [Costituzione della Repubblica Italiana](#) è stata approvata dall'[Assemblea Costituente](#) il [22 dicembre 1947](#) e [promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola](#), il [27 dicembre 1947](#). E' stata pubblicata nella [G.U. della Repubblica Italiana](#) n. 298, edizione straordinaria, del [27 dicembre 1947](#) ed è entrata in vigore il [1° gennaio 1948](#).

parte della Corte Costituzionale che, nonostante le normative operanti in materia, possano presentarsi dei casi in cui lo straniero non è tutelato linguisticamente a pieno.

Un caso concreto di quanto affermato si verifica quando non è possibile tradurre un provvedimento in una lingua comprensibile al soggetto alloglotto e, di conseguenza, si procede alla traduzione in una delle tre lingue internazionalmente più diffuse, anche se non accessibili all'interessato. In questa prospettiva, allo straniero è recapitato un provvedimento che non è in grado di comprendere e, quindi, ne consegue del tutto violato il diritto di tutela linguistica a lui garantito.

La situazione descritta risulta maggiormente onerosa quando riguarda provvedimenti con contenuto affittivo, quale quello in oggetto nella sentenza in esame, ossia un decreto di espulsione.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza analizzata, che le disposizioni che disciplinano il provvedimento di espulsione, ossia quelle impugnate dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di S. Donà di Piave, e dal Tribunale di Pescara, garantiscono che il contenuto del suddetto provvedimento «[] sia, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero []», in quanto, inoltre, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,²⁰ nel caso in cui l'interessato non comprenda la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto in una lingua accessibile al soggetto alloglotto, anche mediante appositi formulari, e se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato stesso.

Per quanto possa essere condivisibile la presentata pronuncia della Corte Costituzionale, essa non convince per i motivi precedentemente considerati. Nel dettaglio, il primo motivo riguarda l'uso, ancora una volta, dell'espressione «[...] nella maggior parte dei casi [...]» che manifesta la consapevolezza da parte della Corte Costituzionale che possano presentarsi dei casi in cui il provvedimento di espulsione non sia redatto in una lingua conoscibile allo straniero e, quindi, in cui non si garantisca in pieno la tutela linguistica. Il secondo motivo si basa sul 'diritto-obbligo' riconosciuto al soggetto non italoglotto, nel caso in cui non sia possibile redigere il decreto di espulsione in una lingua a lui accessibile, di dover scegliere tra le tre lingue maggiormente diffuse a livello mondiale anche se non è in grado di comprenderle.

In questa prospettiva, è necessario prendere atto che il diritto riconosciuto allo straniero dell'uso di una lingua a lui comprensibile è strettamente connesso al suo diritto di difesa. Non vi è dubbio alcuno che se uno straniero non è in grado di conoscere il contenuto di un provvedimento a lui destinato, poiché redatto in una lingua a lui non accessibile, conseguentemente, non potrà apprestare adeguatamente una sua difesa.

L'omissione della traduzione di un provvedimento destinato allo straniero in una lingua a lui accessibile deve essere ritenuta pregiudiziale per il suo diritto di difesa, in quanto non gli permette di comprendere il contenuto del provvedimento in oggetto e, di conseguenza, non gli consente di esercitare pienamente la facoltà di impugnativa.²¹

Il diritto di difesa rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo ed è riconosciuto dai principali accordi, tra cui la Convenzione Europea per la Salvaguardia dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e il Trattato di Maastricht.

Una normativa nazionale, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee,²² non può compiere dei trattamenti discriminatori verso soggetti a cui è garantito il diritto alla parità di trattamento da parte della normativa comunitaria e, nondimeno, stabilire delle limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali riconosciute dal diritto comunitario ad ogni persona.²³

²⁰ "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

²¹ MORISCO S., "Imputato alloglotto e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis C.P.P.", in *Diritto Penale e Processo*, 2007, fasc. 4, p. 468.

²² Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 24 Novembre 1999, nel procedimento C-274/96, in http://www.giurcost.org/casi_scelti/CJCE/C-274-96.htm

²³ PORCELLI G., "Lingua, processo e tutela dello straniero", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, fasc. 4, p. 1485.

In ogni modo, la Corte Costituzionale ha dichiarato, sempre nella sentenza in esame, che spetta ai giudici di merito valutare l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del soggetto non italoglotta, traendone le dovute conseguenze in caso d'illecito penale contestato allo straniero.

Quanto affermato è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale del 16 giugno 2000, n.198,²⁴ in cui il Giudice delle Leggi ha dichiarato che è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione del conseguimento dello scopo degli atti, ossia di consentire ad ogni straniero, anche irregolarmente soggiornante ai sensi dell'art.13, c. 8, del D.Lgs. 286/1998, il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione Italiana e tutelato dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che risulta effettivamente riconosciuto se i provvedimenti sono materialmente portati a conoscenza dell'interessato o se gli sono comunicati con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità.

In aggiunta, nella sentenza del 22 giugno 2000, n. 227,²⁵ la Corte Costituzionale ha affermato che le scansioni del procedimento previsto dalla legge possono operare soltanto se il contenuto dei provvedimenti è effettivamente conoscibile al destinatario e che, nel caso in cui tale conoscibilità non vi sia, occorre che il giudice, mediante i propri poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio.

Dal quadro delineato si evince che tutto ricade sul giudice di merito:²⁶ spetta a lui valutare se gli atti in oggetto abbiano raggiunto il loro scopo, ossia siano effettivamente conoscibile al destinatario.

A prescindere dagli oneri, tuttavia, è doveroso che ogni straniero sia sempre posto in condizione di comprendere effettivamente tutti gli atti a lui destinati e che, quindi, si prediliga sempre la traduzione dei provvedimenti nella lingua da lui conosciuta o in una delle lingue diffuse a livello internazionale da lui indicate come accessibili, senza limitare la scelta esclusivamente tra la lingua inglese, francese o spagnola.²⁷

La questione presentata, nondimeno, ne apre un'ulteriore riguardante quali siano le motivazioni valide per giustificare la mancata traduzione di un provvedimento nella lingua effettivamente conosciuta dal soggetto non italoglotta.

A tal proposito, si annovera la sentenza della Corte di Cassazione Civile del 25 gennaio 2002 n.879, sez. I,²⁸ riguardante il ricorso depositato al Tribunale di L'Aquila, in data 23 gennaio 2001, da una cittadina ucraina, in cui denunciava la mancata traduzione del decreto prefettizio di espulsione in una lingua a lei conosciuta e l'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo e della scadenza del termine di legge per la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Il Tribunale di L'Aquila aveva rigettato il ricorso, in data 8 febbraio 2001, affermando che i ridotti tempi procedurali avevano impossibilitato il reperimento di un traduttore, per cui doveva ritenersi regolare il decreto di espulsione redatto in lingua italiana e accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnolo, visto l'aggravante della mancanza del permesso di soggiorno da parte della ricorrente.

La Corte di Cassazione Civile, nella sentenza in esame, ha dichiarato l'inefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti della ricorrente in quanto per qualsiasi autorità amministrativa vige l'obbligo di consegnare, ad ogni straniero che non conosca la lingua italiana, l'atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione dell'atto stesso in una lingua da lui conosciuta, e, solo qualora non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, in modo da non ledere il diritto di difesa. Inoltre, ha sottolineato che l'impossibilità di redigere un provvedimento in una lingua accessibile allo straniero è giustificato «[...] solo nel caso di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero

24 In http://dejure.giuffre.it/itkn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqqpvtsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=5

25 In http://dejure.giuffre.it/itkn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqqpvtsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=7

26 In tal senso, si consultino le seguenti sentenze della Cassazione Penale: 26 marzo 2008, n. 14986, sez. I; 1 marzo 2006, n. 21698, sez. I; 26 maggio 2006, n.19132, sez. I; 25 maggio 2006, n.30774, sez. I; 7 novembre 2006, n. 37948, sez. I; in www.dejure.giuffre.it

27 GIUNCHEDI F., "Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?", in *Cassazione Penale*, 2001, fasc. 6, p. 1854.

28 In http://dejure.giuffre.it/itkn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqqpvtsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=10

in quanto privo di documenti, ossia per provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità nel ambito delle lingue conosciute, non consenta l'agevole reperibilità di un traduttore». ²⁹ Infine, la Corte di Cassazione Civile ha dichiarato che la mancata traduzione del decreto di espulsione, in una lingua nota all'interessato, non può essere giustificata dai ristretti tempi procedurali poiché il ricorrente è privo del permesso di soggiorno, in quanto è possibile richiedere il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea nei casi in cui non si può procedere all'espulsione immediata dello straniero perché non ha il permesso di soggiorno o è scaduto, o perché sono necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua nazionalità, ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 286/98.

Altresì la suddetta conclusione della Corte di Cassazione Civile, anche se condivisibile nella parte dispositiva, non convince per le motivazioni ritenute valide a giustificare l'impossibilità di redigere un provvedimento in una lingua comprensibile al soggetto non italoglotta.

Il primo motivo considerato valido è la non identificazione del paese di provenienza dello straniero in quanto privo di documenti. Per quanto possa essere ritenuta valida la presentata giustificazione, è importante osservare che i provvedimenti verso cui ogni straniero è tutelato linguisticamente devono essere tradotti «in una lingua a lui accessibile»³⁰ e non obbligatoriamente nella lingua del suo paese di provenienza, ossia nella sua lingua madre.³¹

Il secondo motivo, invece, vanifica la condizione di rarità della lingua: a questo proposito sorge spontaneo chiedersi se è giusto che le normative giuridiche, che dovrebbero garantire *in primis* condizioni di equità in tutti gli ambiti, affermino dei trattamenti discriminatori tra le lingue in base alla loro diffusione nel mondo e se è legittimo che le cosiddette lingue 'rare' vengano escluse perché non è 'agevole' il reperimento di un traduttore che abbia competenze in esse. In questa prospettiva, sarebbe opportuno definire quali siano le condizioni che delineino la distinzione tra un cosiddetto reperimento 'agevole' e un reperimento 'non agevole' in modo da evitare erronee applicazioni delle normative in materia.

3 L'assistenza linguistica nel processo penale

La giurisprudenza penale dell'Unione Europea si fonda sul riconoscimento a ogni individuo del diritto ad avere un accesso egualitario alla giustizia, sulla garanzia del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e, ai sensi dell'art. 6 (Diritto ad un equo processo), c. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,³² sul diritto a che ogni causa sia esaminata equamente.

In virtù di ciò, l'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, nell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana,³³ assicura, a tutti coloro che sono coinvolti in una procedura giudiziaria, i diritti e le difese essenziali riconosciuti a qualsiasi imputato o indagato comunitario,³⁴ al fine di garantire *par condicio* e correttezza nel dispiegamento del processo.

Tra i diritti e le difese essenziali riconosciuti rientrano le garanzie atte a rimuovere eventuali limitazioni attinenti alla situazione linguistica dell'imputato o dell'indagato.

29 Cfr: le sentenze della Cassazione Civile, sez. I, del 7 aprile 2004, n.6859; sez. I, del 19 febbraio 2004, n.3266; sez. I, del 19 dicembre 2001, n.16032; in www.dejure.giuffre.it

30 A tal proposito, si consultino gli artt. 2 (Diritti e doveri dei cittadini), c. 6, 4 (Ingresso nel territorio dello Stato), c. 2, e 13 (Espulsione amministrativa), c. 7, del D.Lgs. 286/98, in [NASCIMBENE B., Op. cit., 2004](#); l'art. 3 (Comunicazioni allo straniero), c. 3, del D.P.R. 394/99, in [NASCIMBENE B., op. cit., 2004](#).

31 CURTOTTI D., "Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, fasc. 2, p. 463.

32 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

33 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

34 L'art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato), C.P.P., enuncia che «1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito», in GIARDA A., SPANGHER G., *Codice di Procedura Penale Commentato*, IPSOA, Milanofiori Assago (Mi), 2010, v. I.

In attuazione degli artt. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), c. 2, e 6 (Diritto ad un equo processo), c. 3, lett. a), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,³⁵ e dell'art. 14, c. 3, lett. a), del Patto internazionale sui Diritti civili e politici,³⁶ ogni imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, ha il diritto di essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa mossa nei suoi confronti, in modo da comprendere gli atti e l'attività processuale, conoscere le facoltà processuali a lui legittime e apprestare adeguatamente la sua difesa, senza essere pregiudicato nel diritto di partecipare attivamente al processo.

Analogamente, l'art. 59 (Disciplina e sanzioni), lett. a), delle Regole Penitenziarie Europee,³⁷ estende quanto esposto ai detenuti.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, lett. c), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo,³⁸ dell'art. 14, c. 3, lett. d), del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici³⁹ e dell'art. 26 (Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano), del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271,⁴⁰ ogni imputato non italoglotta deve poter disporre dell'assistenza di un difensore da lui scelto o, nel caso in cui abbia una situazione economica precaria, di un difensore d'ufficio in grado di adempiere al suo compito nonostante l'appartenenza linguistica dell'imputato.

Con riferimento ad una persona penalmente coinvolta con residenza o dimora all'estero, la disciplina giuridica penale italiana garantisce l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, redatta in lingua italiana e con traduzione in allegato nella lingua ufficiale dello Stato in cui risulta essere nata la suddetta persona, contenente l'indicazione dell'autorità procedente, il titolo del reato, la data e il luogo in cui è stato commesso, e l'invio dell'invito a dichiarare un domicilio nello Stato italiano, redatto in una lingua accessibile al destinatario, in attuazione dell'art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero), c. 1 e 3, del C.P.P.,⁴¹ e dell'art. 63 (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero), del D. Lgs. 271/89.⁴²

Con inerenza al percorso carcerario, l'assistenza linguistica si dispiega, inoltre, nella notifica orale e scritta, in una lingua comprensibile allo straniero, dei diritti e dei doveri che regolano la vita carceraria, ai sensi dell'art. 30 (Informazione), c. 1, delle Regole Penitenziarie Europee.⁴³

3.1 L'assistenza linguistica dell'interprete

Nella giurisprudenza penale dello Stato Italiano, l'accesso imparziale alla giustizia e il rispetto del principio di uguaglianza tra le persone si manifestano pienamente nel riconoscimento, dato a ogni imputato non italoglotta, della garanzia di essere assistito linguisticamente mediante la figura dell'interprete.⁴⁴

In attuazione dell'art. 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali), c. 1, del C.P.P., modificato dal D.Lgs. 32/2014, la procedura penale italiana garantisce gratuitamente l'assistenza dell'interprete ad ogni imputato straniero che non sia in grado di comunicare in lingua italiana e che, quindi, abbia bisogno della traduzione in una lingua da lui conosciuta di tutti gli atti a lui indirizzati al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui e di seguire l'udienza a cui partecipa; in aggiunta, garantisce l'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ossia al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

35 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

36 In http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshum_anrights_italian.pdf

37 In <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIANO.pdf>

38 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

39 In http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshum_anrights_italian.pdf

40 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale", in <http://www.normattiva.it/dispatcher>

41 In GIARDA A., SPANGHER G., *Op. cit.*, 2010, v. I.

42 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

43 In <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIANO.pdf>

44 Il riconoscimento dell'assistenza di un interprete nel corso di un processo penale da parte dell'Ordinamento giuridico Italiano riflette una necessità che si è presentata già a partire da periodi molto remoti; in tal senso si consulti: SAU. S., "L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità", in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 12, 2007, p. 1659.

L'obiettivo primario è di permettere a ogni imputato non italoglotta di interloquire nel procedimento penale, di comprendere l'andamento dello stesso e l'imputazione mossa nei suoi confronti, e di potersi difendere durante lo svolgimento del processo, consentendo così all'autorità procedente di pronunciare una sentenza corretta. In questa prospettiva, l'assistenza dell'interprete rientra a pieno nel riconoscimento del diritto di difesa di ogni imputato straniero, oltre ad essere in ogni modo un sostegno per l'autorità procedente nel dispiegamento del processo penale.⁴⁵

Ai sensi dell'art. 143, c. 2, del C.P.P., modificato dal D.Lgs. 32/2014, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, in tempi adeguati da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

La traduzione gratuita di altri atti o parte di essi, utili per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, in attuazione dell'art. 143, c. 3, del C.P.P., modificato dal D.Lgs. 32/2014; inoltre, l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il

giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare, in attuazione dell'art. 143, c. 5, del C.P.P., modificato dal D.Lgs. 32/2014.

L'ordinamento giuridico italiano, pertanto, stabilisce un legame tra il diritto di tutela linguistica e il diritto di difesa riconoscendo il diritto di assistenza dell'interprete ad ogni imputato non italoglotta, garanzia quest'ultima basilare nel modello internazionale del *fair trial*.⁴⁶

Quanto sinora esposto, infatti, è ribadito oltre che nell'art. 111, c. 3, della Costituzione Italiana,⁴⁷ anche nell'art. 6, c. 3, lett. e), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,⁴⁸ nell'art. 14, c. 3, lett. f), del Patto internazionale sui Diritti civili e politici,⁴⁹ e, con inerenza ai detenuti, nell'art. 59 (Disciplina e sanzioni), lett. e), delle Regole Penitenziarie Europee.⁵⁰

E' importate osservare che gli articoli del C.P.P. che sanciscono il diritto di assistenza linguistica, per gli indagati o imputati che non conoscono la lingua italiana, prevedono esclusivamente l'ausilio dell'interprete a differenza del Codice di Procedura Civile che sancisce, all'art. 122,⁵¹ la nomina dell'interprete e, all'art. 123,⁵² la nomina del traduttore. Tuttavia, da un'attenta lettura dell'art. 143, del C.P.P., sia precedentemente sia successivamente alla modifica del D.Lgs. 32/2014, è possibile osservare che il c. 1 delinea essenzialmente il compito proprio dell'interprete mentre il c. 2 quello del traduttore.

La presentata sovrapposizione fra le due figure in ambito penale, in ogni caso, è fonte di giudizi giurisprudenziali molto divergenti riguardanti principalmente l'individuazione di quali siano gli atti scritti che devono essere tradotti in una lingua accessibile all'imputato non italoglotta; giudizi giurisprudenziali che non si presenterebbero se l'attività propria dell'interprete e del traduttore in ambito penale fosse esattamente

45 REPETTO G. "L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e «l'obbligo del condizionale»", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2007, fasc. 4, p. 2535.

46 CURTOTTI NAPPI D. "La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente", in *Cassazione Penale*, 2007, fasc. 12, p. 4442; Sechi P., "Straniero non abbiente e diritto ad un interprete", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2007, fasc. 4, p. 2527.

47 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

48 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

49 In http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshumanrights_italian.pdf

50 In <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIANO.pdf>

51 L'art. 122 (Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete), del C.P.C., dispone che: «In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio», in CONSOLO C., *Codice di Procedura Civile Commentato*, IPSOA, Mialnofiori Assago (Mi), 2010, v. I.

52 L'art. 123 (Nomina del traduttore), del C.P.C., sancisce che: «Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'art. precedente», in CONSOLO C., *op. cit.*, 2010, v. I.

definita e se fossero delineati, di conseguenza, i requisiti che devono essere soddisfatti per il reclutamento, stabilendo così una procedura affine a quella per la nomina di un perito, fissata nell'art. 67, C.P.P.⁵³ Maggiore professionalità sarebbe garantita, inoltre, se esistesse un albo degli interpreti presso ogni tribunale, come statuito per i periti, che eviti così al giudice procedente di nominare un interprete in base ad una personale valutazione delle capacità professionali e che risolva le difficoltà nel reperimento di interpreti aventi competenze in lingue poco diffuse.⁵⁴

Alla questione della nomina esclusiva dell'interprete nei rapporti di diritto pubblico, in applicazione dell'art. 143 del C.P.P., è connessa, come precedentemente affermato, quella riguardante la tutela linguistica unicamente degli atti orali o anche degli atti scritti.

Della suddetta problematica si è interessata la sentenza della Corte Costituzionale n.10, del 19 gennaio 1993,⁵⁵ relativa ai quesiti sollevati dai giudici del Tribunale di Milano e di Torino, riguardanti la necessità di introdurre nell'ordinamento processuale penale una norma che riconosca all'imputato non italoglotta la notifica, nella lingua a lui nota, degli atti del processo penale, in modo da comprendere l'imputazione e i diritti riconosciuti dalle norme di procedura penale.

In particolare, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel corso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva affermato in udienza, mediante l'interprete nominato dal giudice all'inizio del dibattimento, di non aver compreso fino ad allora il contenuto dell'imputazione mossagli a causa della non conoscenza della lingua italiana, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, c. 1, 24, c. 2, e 76 della Costituzione Italiana, nei confronti dell'art. 555, c. 3, del C.P.P., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato, all'imputato non italoglotta, in una lingua a lui nota.

Il Tribunale di Milano, invece, nel corso dell'udienza di un giudizio immediato a carico di un imputato non italoglotta, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, c. 2, della Costituzione Italiana, nei confronti del combinato disposto dell'art. 456, c. 2, del C.P.P., e dell'art. 458, c. 1, del C.P.P., nella parte in cui non prevede la traduzione dell'avviso contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 456, c. 2, del C.P.P., nella lingua conosciuta dall'imputato non italoglotta.

In aggiunta, il giudice di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, c. 1, del C.P.P., sempre in attuazione dell'art. 24, c. 2, della Costituzione Italiana, nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato e non, per l'imputato non italoglotta, dalla data di notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.

La Corte Costituzionale, nella sopraindicata sentenza, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Milano e ha affermato che la norma richiesta è già presente nell'ordinamento vigente.

Entrambi i giudici, infatti, limitavano l'applicazione del diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sancito nell'art. 143, c. 1, del C.P.P., rigorosamente agli atti orali, sostenendo che gli atti scritti dovevano essere redatti e notificati nella lingua italiana, ai sensi all'art. 109, c. 1, del C.P.P., ad eccezione degli atti indirizzati a cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta, i quali possono ottenere la traduzione nella loro madrelingua, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del C.P.P., e dell'invito all'imputato non italoglotta di dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'art. 169, c. 3, del C.P.P.

La Corte ha invece stabilito, alla luce della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, che l'art. 143 del C.P.P. deve essere interpretato come una clausola

53 BARGIS M. "Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite", in *Cassazione Penale*, fasc. 5, p. 2016.

54 CURTOTTI D. "Il diritto all'interprete: dall'atto normativo all'applicazione concreta", in *Op. cit.*, 1997, fasc. 2, p. 463.

55 In http://dejure.giuffre.it/itkn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqpvtsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=4

generale che si applica, entro i limiti normativi riconosciuti, a tutti i documenti o atti del procedimento che devono essere compresi dall'imputato straniero affinché il processo sia equo.⁵⁶

Secondo il giudice delle leggi la normativa in esame sancisce un "diritto soggettivo perfetto" dell'imputato non italoglotta, in quanto gli garantisce la traduzione nella lingua da lui conosciuta di tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali, in modo da partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale.

Le funzioni dell'interprete di supporto e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, in modo tale che gli atti e l'intera attività processuale siano effettivamente compresi, sono state più correttamente esplicitate con la modifiche apportate dal D.Lgs. 32/2014 per cui il c. 1 dell'art. 143 sancisce che «L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente [...] da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa» e il c. 3 dell'art. 143 sancisce che «La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza».

Tuttavia, è necessario rilevare che alcuni giudizi dottrinali ritengono che l'art. 143, C.P.P., presenti un'imprecisione linguistica, ossia adoperati l'espressione «[...] non conosce la lingua italiana [...]» nel riferirsi al soggetto non italoglotta, includendo erroneamente la capacità di 'non comprendere' e 'non parlare' una lingua nell'espressione generica di 'non conoscere' una lingua, generando così delle difficoltà per una corretta interpretazione della normativa.⁵⁷ Altri giudizi dottrinali, invece, ritengono che l'espressione impiegata nell'art. 143, C.P.P., faccia riferimento sia all'ipotesi in cui l'imputato alloglotta non comprenda la lingua italiana o la comprenda in maniera superficiale e sia all'ipotesi in cui l'imputato alloglotta comprenda la lingua italiana ma non sia in grado di esprimersi.⁵⁸

Per una maggiore chiarezza, dato che l'art. 143, C.P.P., non specifica il grado di competenza nella lingua italiana che esula la nomina dell'interprete, bisogna rimarcare che il diritto all'assistenza dell'interprete è garantito a tutti i soggetti che non sono in grado di parlare e/o di comprendere la lingua italiana, o che pur avendo una conoscenza parlato o/e scritta della suddetta lingua non siano in grado di comprendere effettivamente gli atti scritti e orali del procedimento penale o non siano in grado di esprimersi in modo chiaro.⁵⁹

La Corte Costituzionale, nella sentenza esaminata, inoltre, interviene riguardo alle divergenti posizioni giurisprudenziali che ponevano a carico dell'imputato o del giudice l'onere di rilevare la necessità di un interprete, in quanto afferma che, ai sensi dell'art. 143, c. 1, del C.P.P., l'interprete deve essere nominato alla prima constatazione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, indipendentemente dal fatto che tale circostanza sia messa in evidenza dall'interessato o dall'autorità procedente.

Quanto detto è valido anche per la fase delle indagini preliminari per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato, ai sensi dell'art. 61 del C.P.P.,⁶⁰ e per la nomina dell'interprete sia nelle attività processuali del giudice che nelle attività del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 143, c. 5, del C.P.P.

Bisogna osservare, inoltre, che l'ordinamento giuridico italiano si basa su una presunzione di conoscenza della lingua nazionale da parte dei cittadini italiani⁶¹ e che sancisce il diritto all'interprete o alla traduzione come un diritto relativo in quanto non è riconosciuto in modo automatico ad ogni imputato che non abbia la cittadinanza italiana. Difatti, nella sentenza della Cassazione penale, sez. I, del 21 settembre 2000, n. 5187, si afferma che tale diritto è garantito soltanto se, durante il processo o dagli atti processuali, emerge

⁵⁶ In tal senso, si consultino anche le sentenze della Cassazione Penale che seguono: 19 marzo 2009, n.21182, sez. III; 30 settembre 2009, n.42897, sez. III; Sezioni Unite, 26 giugno 2008, n.36541; 24 ottobre 2007, n.44599, sez. II; Sezioni Unite, 24 settembre 2003, n.5052; 31 gennaio 2002, n. 11598, sez. V; in www.dejure.giuffre.it

⁵⁷ SAU, S., "L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità", in *Op. cit.*, fasc. 12, 2007, p. 1659.

⁵⁸ DE RISIO A., DI TOTO F., "La Tutela dello Straniero nel Processo Penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali" in *Giurisprudenza di Merito*, 2008, fasc. 7-8, p. 2010.

⁵⁹ CURTOTTI D., "Il diritto all'interprete: dall'atto normativo all'applicazione concreta", in *Op.c it.*, 1997, fasc. 2, p. 463.

⁶⁰ GIARDA A. SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

⁶¹ GIARDA A. SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

che l'imputato non è in grado di comprendere la lingua italiana, a prescindere se tale condizione sia stata constatata dall'autorità procedente o se sia rilevata da parte dell'imputato stesso. Inoltre, nella sentenza della Cassazione Penale, sez. I, del 6 maggio 1998, n. 7143, si stabilisce che anche qualora l'imputato straniero abbia dichiarato l'esigenza di essere assistito da un interprete, ai sensi dell'art. 143, C.P.P., l'ultima parola spetta all'autorità giudiziaria, la quale ha l'incombenza di valutare la reale necessità.⁶²

Il descritto iter giuridico si mostra, in questa prospettiva, incoerente: se da una parte si sancisce il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti a ogni imputato non italoglotta, dall'altra si stabilisce che nel caso in cui un imputato straniero dichiara la necessità di essere assistito da un interprete, l'autorità procedente ha l'onere di verificare l'effettiva non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e valutare se l'esigenza è fondata.⁶³ Questa incongruenza persiste e, dunque, non è stata eliminata, anche a seguito delle modifiche del D.Lgs. 32/2014.

Una normativa maggiormente garantista dovrebbe, piuttosto, sancire una designazione automatica dell'interprete ogni qualvolta l'imputato sia straniero e prevedere un'eventuale rinuncia all'assistenza linguistica unicamente nel caso in cui l'imputato dichiari e dimostri personalmente di essere in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.⁶⁴

Come si è evidenziato in precedenza, l'impiego di una lingua accessibile al soggetto non italoglotta in un processo penale è strettamente connesso al suo diritto di difesa. Il diritto di difesa è effettivamente riconosciuto soltanto se gli atti del processo penale possono essere compiuti nella lingua madre dell'imputato o in una lingua a lui accessibile. Unicamente in questa direzione l'imputato è posto in condizione di partecipare effettivamente al processo e, quindi, di esprimersi e comprendere le comunicazioni dell'autorità procedente e delle persone che partecipano al procedimento penale.⁶⁵

La traduzione degli atti giuridici in una lingua accessibile all'imputato straniero non deve essere considerata, come secondo la giurisprudenza ottocentesca, la 'veste materiale' di un atto giuridico, ma il mezzo attraverso cui l'atto acquista valore sociale e giuridico.⁶⁶

Se, da una parte, il D.Lgs. 32/2014 non ha chiarito alcune imprecisioni presenti nell'ex art. 143 del C.P.P., dall'altra, ha definito una questione frequentemente dibattuta, ossia quali siano gli atti che devono essere obbligatoriamente tradotti, stabilendo così al c. 3 dell'art. 143, C.P.P. che «[...] l'autorità procedente dispone la traduzione scritta [...] dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna».

Malgrado ciò, bisogna ricordare che gli atti che l'imputato o l'indagato redige in una lingua straniera non davanti all'autorità giudiziaria procedente, quale ad esempio un atto d'impugnazione o di appello del P.M., non sono tradotte nella lingua italiana, in quanto non rientrano nei casi stabiliti dall'art. 143, C.P.P., e sono dichiarate nulle, ai sensi dell'art. 109, c. 3, C.P.P. Soltanto un'operazione riformatrice dell'art. 109, c. 1, C.P.P., che legittimi la traduzione in lingua italiana degli atti del procedimento penale dei soggetti non italoglotti, colmerebbe la considerevole presentata mancanza della legislazione italiana.⁶⁷

62 MOLINO P. *Il processo penale e gli stranieri*, in appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=OTI2OQ%3D%3D

63 MARINELLI C. "La tutela linguistica dell'imputato italoglotta", in *Diritto Penale e Processo*, 2002, fasc. 11, p. 1401.

64 MELONI S. "Niente di nuovo sulla traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana", in *Cassazione Penale*, 2010, fasc. 10, p. 3683.

65 LORUSSO S. "Tutela linguistica dell'arrestato e approdo al giudizio direttissimo", in *Il Corriere del merito*, 2007, fasc. 8-9, p. 1037.

66 SAU S. "L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità", in *Op. cit.*, fasc. 12, 2007, p. 1659.

67 MELONI S. "Niente di nuovo sulla traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana", in *Cassazione Penale*, 2010, fasc. 10, p. 3683.

3.2 Il patrocinio a spese dello Stato

La giurisprudenza penale dello Stato italiano conferma il diritto inviolabile di difesa a ogni individuo coinvolto penalmente che a causa di difficoltà economiche, in attuazione dell'art. 24, c. 3, della Costituzione Italiana,⁶⁸ non sia in grado di poter disporre dei mezzi per agire e difendersi durante la procedura giudiziaria.

Analogamente, il patrocinio gratuito è esteso anche agli indagati o imputati non italogliotti, ai sensi dell'art. 90 (Equiparazione dello straniero e dell'apolide), del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.⁶⁹

In particolare, il suddetto decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 76,⁷⁰ che ogni individuo penalmente coinvolto, comunitario o extracomunitario, può essere ammesso al patrocinio gratuito soltanto se è titolare di un reddito non superiore a euro 9.723,84, specificando che lo straniero, in attuazione dell'art. 78,⁷¹ deve allegare all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Italiano una certificazione dell'autorità consolare del suo Paese riguardante i redditi prodotti all'estero, e che nel caso in cui la rappresentanza consolare non risponda alla richiesta avanzata dallo straniero o dal suo difensore, in attuazione dell'art. 94, c. 2,⁷² l'istanza di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine di non pregiudicare l'ammissione al gratuito patrocinio e il diritto di difesa.

Con inerenza alla giurisprudenza riguardante la questione del patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri non abbienti, è di notevole rilevanza la sentenza del 6 luglio 2007, n. 254,⁷³ in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, dell'art. 102 del D.P.R. 115/2002, in riferimento all'art. 24 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un interprete di fiducia.

Nel dettaglio, nell'ordinanza il rimettente rileva che B. L., dopo aver reclamato il pagamento degli onorari per l'attività di traduttrice svolta tra A. Y., imputata del reato di omicidio, e il suo difensore, vede rigettata la propria istanza in quanto, nonostante l'imputata fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore non l'aveva nominata sua consulente.

Il rimettente, investito del giudizio di impugnazione avverso il suddetto provvedimento di rigetto, ha constatato così che il D.P.R. n. 115, del 2002, non contempla la nomina di un interprete da parte dell'imputato e, conseguentemente, neanche il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato.

In particolare, il D.P.R. in esame, stabilisce soltanto l'eventualità di nominare un sostituto del difensore, di un investigatore e di un consulente tecnico di parte, ai sensi degli artt. 101⁷⁴ e 102,⁷⁵ e inoltre precisa che il GIP liquida il compenso all'ausiliario del magistrato e non ad altri, ai sensi dell'art. 105.⁷⁶

In questa prospettiva, il rimettente ha affermato che agli stranieri ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve essere concessa la possibilità di nominare un interprete di fiducia, in modo da garantire a pieno il diritto di difesa che concretamente si esplicita nella traduzione degli atti, e nel poter interagire con il proprio difensore.

Difatti, nel caso presentato dalla sentenza in esame, l'interprete nominato dall'autorità giudiziaria non si è mostrato idoneo allo svolgimento dell'incarico portando l'assistita della B. L. a divenire da testimone a imputata del reato, ai sensi dell'art. 575, C.P.P.

68 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

69 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella G.U. del 15 giugno 2002 n. 139 – Supplemento Ordinario n. 126; in <http://www.normattiva.it/dispatcher>

70 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

71 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

72 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

73 In http://dejure.giuffre.it/tn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqqpvtvsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=6

74 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

75 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

76 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

La conclusione cui è giunta della Corte Costituzionale nella summenzionata sentenza è di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 102, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero, ammesso al gratuito patrocinio, che non conosca la lingua italiana, di ricorrere all'ausilio di un proprio interprete, la cui figura differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell'interprete nominato dal giudice.

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha riconosciuto a ogni imputato italo-glotta il diritto di poter nominare un interprete di fiducia remunerato dall'imputato stesso o dallo Stato nel caso in cui sia stato ammesso al patrocinio gratuito, spodestando conseguentemente la nomina esclusiva dell'interprete da parte del giudice o dell'avvocato difensore.⁷⁷

In questa prospettiva, l'interprete fiduciario ha la funzione di perfezionare l'attività difensiva, ad esempio, esaminando gli atti del procedimento, verificando che le traduzioni dell'interprete d'ufficio siano corrette e relazionandosi direttamente con la difesa. L'interprete d'ufficio, designato dall'autorità giudiziaria, invece, si occupa principalmente della traduzione simultanea orale, della traduzione degli atti processuali indirizzati all'imputato non italo-glotta e della traduzione delle dichiarazioni scritte in lingua straniera; generalmente, quindi, l'interprete d'ufficio svolge il suo incarico nel contatto dell'imputato non italo-glotta con l'autorità giudiziaria procedente e viceversa.⁷⁸

La Corte Costituzionale, riconoscendo la nomina di un interprete di fiducia agli imputati stranieri ammessi al patrocinio gratuito, ha garantito il diritto di difesa ai suddetti soggetti anche per l'elaborazione della difesa stessa al di fuori delle aule processuali e non unicamente durante lo svolgimento del processo.⁷⁹

Difatti, precedentemente alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, il diritto di difesa degli imputati stranieri ammessi al patrocinio a spese dello Stato non era riconosciuto a pieno in quanto questi erano tenuti a pagarsi l'assistenza di un interprete per interagire con il proprio difensore all'esterno delle aule processuali.⁸⁰

La Corte Costituzionale ha sottolineato, così, che l'art. 143, C.P.P., stabilisce che la funzione dell'interprete è di supporto tecnico al giudice per lo svolgimento del processo in cui ci siano soggetti non italo-glotti e, allo stesso tempo, di assistenza linguistica all'imputato non italo-glotta in modo che possa difendersi correttamente e prendere parte in maniera conscia al processo.⁸¹

Si ricorda che l'effettiva partecipazione al processo dell'imputato straniero mediante il riconoscimento del diritto di nominare un proprio interprete, ai sensi degli artt. 143, del C.P.P.,⁸² e 111, della Costituzione Italiana,⁸³ rientra nella garanzia costituzionale del diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e dell'attività processuale, e conseguentemente esercitare realmente il proprio diritto alla difesa, in attuazione dell'art. 24, c. 2, della Costituzione Italiana.⁸⁴

I principi costituzionali sopra riportati trovano riconoscimento in alcune norme internazionali, quali l'art. 6, c. 3, lett. e), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali,⁸⁵ e l'art. 14, c. 3, lett. f), del Patto Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e

77 SAU S. "La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell'imputato straniero", in *Studium Iuris*, 2007, fasc. 12, p.1420.

78 BARGIS M. "Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite", in *op. cit.*, fasc. 5, p. 2016; SECHI P., "Straniero non abbiente e diritto ad un interprete", in *op. cit.*, 2007, fasc. 4, p. 2527.

79 DE RISIO A.; DI TOTO F. "La Tutela dello Straniero nel Processo Penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali" in *op. cit.*, 2008, fasc. 7-8, p. 2010.

80 REPETTO G. L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l'«obbligo del condizionale», (nota a Corte cost., sent. 20 giugno – 6 luglio 2007, n. 254, Pres. Bile, Red. Saulle, pubbl. in G.U., I Serie spec., 11 luglio 2007, n. 27), in http://www.rivistaaic.it/old_site/aic/giurisprudenza/decisioni2/autori/repetto.html

81 SAU S. "La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell'imputato straniero", in *Studium Iuris*, 2007, fasc. 12, p.1420; Cfr: anche la sentenza della Corte Costituzionale del 19 gennaio 1993, n. 10, in www.dejure.giuffre.it

82 In GIARDA A.; SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

83 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

84 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

85 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

Politici,⁸⁶ in cui si sancisce che l'assistenza gratuita di un interprete rientra fra i diritti dell'accusato che non comprende o non parla la lingua usata nel processo.

Nel rispetto delle normative summenzionate, la garanzia all'imputato non italoglotta di nominare un proprio interprete non può essere soggetta ad alcun limite e deve essere concretamente assicurata *ope legis*. In linea con ciò, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato deve garantire il precetto costituzionale stabilito nell'art. 24, c. 3, della Costituzione Italiana,⁸⁷ ovvero assicurare ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in modo che, in attuazione dell'art. 24, c. 1, della Costituzione Italiana,⁸⁸ tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Nell'ordinamento giuridico italiano, quindi, vi è un'assoluta equità tra gli imputati abbienti e gli imputati non abbienti in quanto il diritto inviolabile alla difesa è garantito a tutti gli imputati che non possano permettersi di nominare un difensore di parte a causa di scarsità finanziarie, alleviando così le onerose spese derivanti dai processi ormai sempre più di lunga durata.⁸⁹

Bisogna considerare, tuttavia, che la sentenza analizzata apre un'ulteriore questione, ossia se il diritto alla nomina di un interprete di parte debba essere estesa anche alla persona offesa non abbiente, nel rispetto del principio di uguaglianza tra le parti sancito negli artt. 3 e 111, della Costituzione Italiana.⁹⁰ Difatti, esaminando il quadro normativo, si evince una condizione impari tra le due parti in quanto l'art. 74, c. 1, D.P.R. 115/2002,⁹¹ sancisce il patrocinio gratuito anche per le persone offese dal reato e, contrariamente, l'art. 143, C.P.P.,⁹² non fa alcun riferimento alla persona offesa dal reato,⁹³ anche successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 32/2014.

4 La nullità degli atti e dell'attività processuale

La violazione delle normative in materia di assistenza linguistica dell'imputato straniero ha come conseguenza la dichiarazione di nullità degli atti e dell'attività processuale.

Analogamente, l'organo giurisdizionale dello Stato Italiano dichiara nulle le sentenze redatte da un'autorità giuridica straniera qualora siano state pronunciate non riconoscendo all'imputato alloglotta il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, ai sensi dell'art. 733 (Presupposti del riconoscimento), c. 1, lett. c), del C.P.P.⁹⁴

La Giurisprudenza italiana, tuttavia, mostra giudizi divergenti riguardo al genere di nullità da attribuire agli atti e all'attività processuale in cui è stato violato il diritto di assistenza linguistica, ossia, laddove non è stata prevista la traduzione dell'atto nella lingua madre dell'imputato non italoglotta o in una lingua a lui comprensibile, o non sia stato nominato un interprete, ai sensi dell'art. 143 del C.P.P.

La Giurisprudenza italiana prevalente⁹⁵ attribuisce agli atti e all'attività processuale in cui non è stato riconosciuto il diritto di tutela linguistica a un imputato non italoglotta una nullità di ordine generale, in quanto si presenta un'inosservanza delle normative che sanciscono il diritto di assistenza dell'imputato, ai

86 In http://unic.un.org/aroundworld/unic/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshum_anrights_italian.pdf

87 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

88 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

89 DE RISIO A.; DI TOTO F. "La Tutela dello Straniero nel Processo Penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali" in *op. cit.*, 2008, fasc. 7-8, p. 2010.

90 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

91 In <http://www.normattiva.it/dispatcher>

92 In GIARDA A.; SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

93 SAU S. "La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell'imputato straniero", in *op. cit.*, 2007, fasc. 12, p.1420; Sechi P., "Straniero non abbiente e diritto ad un interprete", in *op. cit.*, 2007, fasc. 4, p. 2527.

94 In GIARDA A.; SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. III.

95 Rientrano in tale orientamento le seguenti sentenze della Cassazione Penale: 11 giugno 2009, n. 28010, sez. VI; 22 febbraio 2007, n. 13978, sez. I; 20 marzo 2002, n. 17717, sez. III; 12 dicembre 2001, n.6697, sez. V; in www.dejure.giuffre.it

sensi dell'art. 178, lett. c), del C.P.P.,⁹⁶ dato che l'art. 143, del C.P.P., assicura il diritto di difesa, e a regime intermedio, si sensi dell'art. 180, del C.P.P.,⁹⁷ ossia una nullità rilevabile anche d'ufficio soltanto prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

A tal proposito, si annovera la sentenza del 26 settembre 2006 n. 39298,⁹⁸ in cui la Cassazione Penale, Sezioni Unite, si è espressa sul ricorso proposto da tre polacchi, condannati per omicidio dal Tribunale di Rossano, avverso la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, in data 11 maggio 2005.

Contro la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro erano stati proposti diversi ricorsi tra i quali, in attinenza con l'argomento in esame, la nullità della richiesta di proroga del termine di indagini preliminari, dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, a causa della mancata traduzione di tali atti nella lingua polacca.

La Corte di Assise di appello di Catanzaro aveva confermato le condanne ma aveva rigettato la denuncia di nullità della richiesta di proroga di indagini, dell'avviso e della richiesta di rinvio a giudizio, affermando che la traduzione degli atti processuali è prevista solo su richiesta dell'imputato, ai sensi dell'art. 109 del C.P.P., che la nomina dell'interprete è garantita solo per la comprensione dell'accusa e degli atti ai quali l'imputato è chiamato a partecipare, ai sensi dell'art. 143 del C.P.P., che ai tre imputati era stato nominato l'interprete per l'interrogatorio di garanzia e che questi avevano chiesto di essere ammessi al rito abbreviato, accettando così la precedente attività.

Le Sezioni Unite hanno invece affermato, nella citata sentenza, la fondatezza della denuncia di nullità per omessa traduzione dell'avviso, di cui all'art. 415 bis del C.P.P., e della richiesta di rinvio a giudizio, di cui all'art. 416 del C.P.P.

Difatti, ai sensi dell'art. 6, c. 3, lett. a), della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali,⁹⁹ e dell'art. 14, c. 3, lett. a), del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,¹⁰⁰ ogni accusato ha il diritto di essere informato nella lingua che egli comprende della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta, e ai sensi dell'art. 111, c. 3, della Costituzione Italiana,¹⁰¹ modificato con Legge Costituzionale n. 2 del 1999, ogni persona accusata di un reato deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

In aggiunta, le Sezioni Unite hanno rimarcato che con la sentenza 10/93 della Corte Costituzionale si è stabilito che il diritto all'interprete è riconosciuto, in attuazione dell'art. 143 del C.P.P., ogni qualvolta l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta di tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali, anche nella fase delle indagini preliminari.

In questa prospettiva, l'avviso e la richiesta di rinvio a giudizio rientrano sicuramente tra gli atti cui si riferisce la Corte Costituzionale nella sentenza 10/93, in relazione all'art. 24. e dell'art. 111, c. 3, della Costituzione Italiana.¹⁰²

La Corte di merito ha ritenuto, inoltre, che la nullità eccepita per omessa traduzione dell'avviso e della richiesta di rinvio a giudizio è di carattere generale di tipo intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e dell'art. 180 del C.P.P., ed è sanata, ai sensi dell'art. 183 del C.P.P., dalla richiesta accolta di giudizio abbreviato, in quanto se l'imputato esercita la facoltà riservatagli di richiedere il giudizio abbreviato, non solo accetta gli effetti dell'atto nullo propedeutico, ma innanzitutto dimostra di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata. Come esposto precedentemente, gli organi giurisprudenziali dello Stato Italiano mostrano giudizi divergenti riguardo al tipo di nullità da attribuire alla violazione dell'art. 143, del C.P.P.

96 In GIARDA A.; SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

97 In GIARDA A.; SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

98 In http://dejure.giuffre.it/tkn/tpxwvmrmzwxstpvqvsqppvtsrq-fvuv3j55v0czsx45hxra1se3/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=8

99 In <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

100 In http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshum_anrights_italian.pdf

101 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

102 In <http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf>

Una parte della Giurisprudenza italiana, in contrasto con quanto finora presentato, attribuisce alla violazione del diritto di assistenza dell'interprete e all'omissione della traduzione di atti processuali che incidono sulla *vocatio in iudicium*, una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c), del C.P.P.,¹⁰³ insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, ai sensi dell'art. 179, c. 1, del C.P.P.,¹⁰⁴ dato che il caso in cui un imputato alloglotto non è posto in condizione di comprendere effettivamente un atto poiché non conosce la lingua usata nel processo equivale al caso di omessa citazione dell'imputato stesso.

In aggiunta, la Giurisprudenza italiana mostra giudizi divergenti anche riguardo all'attribuzione del vizio di nullità ai documenti extraprocessuali redatti in una lingua straniera che non sono stati tradotti. Una parte dei giudizi giurisprudenziali attribuisce una nullità relativa, ai sensi dell'art. 109, c. 3, del C.P.P.,¹⁰⁵ all'inadempimento dell'obbligo di traduzione delle dichiarazioni di una persona che non conosce la lingua italiana, ai sensi dell'ex art. 143, c. 2, C.P.P.,¹⁰⁶ poiché l'inosservanza descritta non rientra negli artt. 178 e 179, del C.P.P.,¹⁰⁷ ed è rilevabile dalle parti, ai sensi degli artt. 181 e 182, del C.P.P.,¹⁰⁸ e suscettibile di sanatoria nei casi previsti dall'art. 183 del C.P.P.¹⁰⁹ Altri giudizi giurisprudenziali attribuiscono una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 e 180, del C.P.P.,¹¹⁰ all'inadempimento alla richiesta delle parti di tradurre un documento extra processuale redatto in una lingua straniera che deve essere acquisito agli atti del procedimento, eccetto se l'atto presupposto sia considerato accessibile. Ancora ulteriori giudizi giurisprudenziali non attribuiscono nessun vizio di nullità all'inosservanza sopraindicata, nel rispetto del principio di tassatività stabilito dall'art. 177, del C.P.P.,¹¹¹ e applicato dal legislatore unicamente agli atti del procedimento penale e non agli atti esterni e allegati al processo.¹¹²

5 Conclusioni

Dall'analisi sin qui svolta emerge una disciplina giuridica italiana in materia di tutela linguistica degli stranieri che, se pur precisa nella sua complessità, dovrebbe essere sottoposta ulteriormente a delle operazioni riformatrici che portino a un iter processuale più rigoroso e garantista nei riguardi dei soggetti non italoglotti, ossia a una tutela indiscriminata dei loro diritti, e che favoriscano l'uniformazione dei giudizi giurisprudenziali in materia.

Sebbene nel corso del tempo si siano avuti degli sviluppi interpretativi migliorativi delle normative in materia di tutela linguistica degli stranieri, mediante la dichiarazione di illegittimità di alcune normative, restano ancora aggiuntive modifiche da apportare.

Lo Stato italiano, difatti, si mostra nelle "intenzioni" democratico nei riguardi degli imputati stranieri ma non sempre nei "fatti", in quanto sancisce il diritto ad un accesso imparziale alla giustizia mediante il riconoscimento:

- dei diritti di difesa e di tutela linguistica, che però a volte interessano solo delle condizioni generali e, se negati, portano a una dichiarazione di nullità degli atti processuali e dell'attività processuale unicamente in caso di giudizi giurisprudenziali favorevoli;
- della possibilità di patrocinio a spese dello Stato, che però è garantito esclusivamente se lo straniero ricopre il ruolo di imputato e non di persona offesa dal reato.

103 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

104 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

105 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

106 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

107 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

108 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

109 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

110 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

111 In [GIARDA A.](#); SPANGHER G., *op. cit.*, 2010, v. I.

112 SAU S. "L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità", in *Diritto Penale e Processo*, 2007, fasc. 12, p. 1659.

Pertanto, sarebbe auspicabile che la disciplina giuridica italiana in materia di tutela linguistica degli stranieri sia ulteriormente riformata in modo da favorire un iter processuale garantista *in toto* dei diritti dei soggetti non italogliotti e l'uniformazione dei giudizi giurisprudenziali in materia, poiché la negazione dei diritti e le discrepanze giurisprudenziali sono inaccettabili in un contesto che per antonomasia è simbolo di uguaglianza.

Bibliografia

BARGIS, M. "Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite", in *Cassazione Penale*, fasc. 5, p. 2016.

CALÒ, A. "Diritto all'assistenza di un interprete per l'imputato straniero", in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 7, 2003, p. 840.

CONSOLO, C. *Codice di Procedura Civile Commentato*, IPSOA, Mialnofiori Assago (Mi), 2010, v. I. *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, in <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/html/005.htm>

Costituzione della Repubblica Italiana, in <http://www.governo.it/governo/constituzione/constituzionerepubblicaitaliana.pdf>

CURTOTTI, D. "Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, fasc. 2, p. 463.

CURTOTTI NAPPI, D. "La spinta garantista della Corte Costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente", in *Cassazione Penale*, 2007, fasc. 12, p. 4442.

DE RISIO, A.; DI TOTO, F. "La Tutela dello Straniero nel Processo Penale: aspetti problematici e novità giurisprudenziali" in *Giurisprudenza di Merito*, 2008, fasc. 7-8, p. 2009.

GIARDA, A.; SPANGHER, G. *Codice di Procedura Penale Commentato*, IPSOA, Milanofiori Assago (Mi), 2010, v. I.

GIUNCHEDI, F. "Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?", in *Cassazione Penale*, 2001, fasc. 6, p. 1854.

LORUSSO, S. "Tutela linguistica dell'arrestato e approdo al giudizio direttissimo", in *Il Corriere del merito*, 2007, fasc. 8-9, p. 1037.

MARINELLI, C. "La tutela linguistica dell'imputato allogliotto", in *Diritto Penale e Processo*, 2002, fasc. 11, p. 1401.

MELONI, S. "Niente di nuovo sulla traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana", in *Cassazione Penale*, 2010, fasc. 10, p. 3683.

MEMMO, D. "Dichiarazione Contrattuale e comunicazione linguistica: prime riflessioni sui diritti civili della persona tra normative speciali e legge 6 marzo 1998, n. 40", in *Contratto e Impresa*, 1998.

MOLINO, P. *Il processo penale e gli stranieri*, in appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=OTI2OQ%3D%3D

MORISCO, S. "Imputato allogliotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis C.P.P.", in *Diritto Penale e Processo*, 2007, fasc. 4, p. 468.

NASCIMBENE, B. *Diritto degli Stranieri*, CEDAM, Padova, 2004.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, in <http://www.normattiva.it/dispatcher>

Patto internazionali sul diritto dell'uomo, in http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshumanrights_italian.pdf

PORCELLI, G. “Lingua, processo e tutela dello straniero”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, fasc. 4, p. 1485.

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, in <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIA%20NO.pdf>

REPETTO, G. “L’ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e «l’obbligo del condizionale»”, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2007, fasc. 4, p. 2535.

REPETTO, G. *L’ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l’«obbligo del condizionale»*, (nota a Corte cost., sent. 20 giugno – 6 luglio 2007, n. 254, Pres. Bile, Red. Saulle, pubbl. in G.U., I[^] Serie spec., 11 luglio 2007, n. 27), in http://www.rivistaaic.it/old_site_aic/giurisprudenza/decisioni2/autori/repetto.html

SAU, S. “L’interprete nel processo penale: aspetti di problematicità”, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 12, 2007, p. 1659.

SAU, S. “La Corte Costituzionale rafforza la tutela linguistica dell’imputato straniero”, in *Studium Iuris*, 2007, fasc. 12, p. 1420.

SECHI, P. “Straniero non abbiente e diritto ad un interprete”, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2007, fasc. 4, p. 2527.

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, in *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2002 n. 139 – Supplemento Ordinario n. 126; in <http://www.normattiva.it/dispatcher>